



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

AREA ANAGRAFE ECONOMICA

SETTORE DIRITTO ANNUALE E SANZIONI

GUIDA AL DIRITTO ANNUALE

Aggiornamento a maggio 2013



Camera di commercio di Torino
Via S. Francesco da Paola, 24
10123 TORINO

NUMERO BLU DI ASSISTENZA
848-580009
E-mail info.dirittoannuale@to.camcom.it

Tel. ufficio: 011/5716240/1/2/3/4
Fax: 011/5716245
E-mail: diritto.annuale@to.camcom.it
[www.to.camcom.it/diritto annuale](http://www.to.camcom.it/diritto%20annuale)

A cura di: Valeria Nicoletti
Con la collaborazione di: Marisa Giordan

Indice

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
REGOLE GENERALI DEL DIRITTO ANNUALE	
SOGGETTI OBBLIGATI	3
SOGGETTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DEL PAGAMENTO	3
CASI PARTICOLARI	
TRASFERIMENTO DI SEDE.....	4
SOCIETA' CON ESERCIZIO COMPRENDENTE PERIODI DI DUE ANNI SOLARI DIVERSI	4
ESERCIZIO PROLUNGATO	4
TRASFORMAZIONE DI NATURA GIURIDICA.....	5
RIPRISTINO ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE	5
EVENTI ECCEZIONALI	5
IMPORTI.....	6
DEFINIZIONE DI FATTURATO.....	8
IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE.....	10
CALCOLO DELL'IMPORTO E ARROTONDAMENTI	11
MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	13
TERMINI PER IL VERSAMENTO	14
RAVVEDIMENTO OPEROSO	15
COMPENSAZIONI	18
RIMBORSI	18
SANZIONI	
VIOLAZIONI NEL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE	19
RISCOSSIONE TRAMITE ATTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	19
RISCOSSIONE TRAMITE ISCRIZIONE A RUOLO	21
PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ANNUALE.....	21
PRESCRIZIONE E DECADENZA DELLA SANZIONE.....	21

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ➔ Legge n. 580/1993 art.18
- ➔ Legge n. 488/1999 art. 17
- ➔ Decreto Ministeriale n. 359 del 11.5.2001,
Regolamento per l'attuazione dell'art.17 L. n.
488/1999
- ➔ Circolare Ministero Industria 3515 del 23.5.2001
- ➔ Circolare Ministero Industria 3520 del 24.7.2001
- ➔ Decreto Ministeriale n. 54 del 27.1.2005

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenute al pagamento del diritto annuale **tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1 gennaio** di ogni anno, le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno, e i soggetti **REA**, anche solo per una frazione di esso.

SOGGETTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DEL PAGAMENTO

L'obbligo del pagamento del diritto cessa a partire dall'anno solare successivo a quello in cui:

- L'impresa è stata posta in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (*salvo l'esercizio provvisorio dell'attività*);
- L'impresa individuale abbia cessato l'attività ed abbia presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il **30 gennaio** successivo alla data di cessazione dell'attività;
- Le società e gli altri soggetti collettivi abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il **30 gennaio** successivo all'approvazione del bilancio finale;
- Le società di persone ed i consorzi risultino in scioglimento senza messa in liquidazione ed abbiano presentato domanda di cancellazione entro il **30 gennaio** successivo alla data di scioglimento;
- Le cooperative siano state sciolte per effetto di un provvedimento dell'Autorità Governativa (art. 2545-septiesdecies c.c.)

TRASFERIMENTO DI SEDE

Nel caso di trasferimento sede in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di commercio dove l'impresa risulta iscritta al 1 gennaio.

Se l'impresa è stata costituita successivamente al 1 gennaio, e nel corso dello stesso anno effettua il trasferimento sede in altra provincia, il diritto è dovuto solamente alla Camera di commercio di prima iscrizione.

SOCIETÀ CON ESERCIZIO COMPRENDENTE PERIODI DI DUE ANNI SOLARI DIVERSI

Le imprese che hanno un esercizio non coincidente con l'anno solare e, quindi, a cavallo d'anno, "dispongono di un termine di versamento del diritto annuale, al pari delle altre imposte, variabile a seconda del mese di chiusura dell'esercizio e sono legittimate, pertanto, ad effettuare il versamento nei termini loro prescritti senza incorrere nel blocco della certificazione, senza dover versare l'interesse del 4 per mille se non nei diversi e particolari termini dei loro pagamenti e senza incorrere in altre sanzioni amministrative tributarie" (Circolare M.A.P. del 4 giugno 2003 n. 553291)

Ad esempio, una società con esercizio dal 01/10/2011 al 30/09/2012 che approva il bilancio entro i 120 giorni:

il **16 marzo 2013**, in occasione del versamento dell'acconto delle imposte per l'esercizio 2011/2012, versa il diritto annuale indicando come anno di riferimento il **2012**, calcolato sulla base del fatturato IRAP (valori contabili) indicato sul modello "**IRAP 2012**".

ESERCIZIO PROLUNGATO

Le società che decidono, al momento della costituzione, di adottare un esercizio prolungato, alla chiusura del loro primo esercizio devono provvedere al pagamento del diritto annuale sia per l'anno in cui versano il primo acconto delle imposte, sia per l'anno precedente per il quale stanno versando il primo saldo delle imposte.

Ad esempio, una società che chiede l'iscrizione nel Registro imprese il 1/10/2011 e che decide di chiudere il primo esercizio al 31/12/2012 con approvazione del bilancio entro 120 gg:

√ entro 30 giorni dalla data domanda d'iscrizione, 31 ottobre 2011, paga il diritto dovuto per l'anno 2011;

√ il **17 giugno 2013** paga il diritto dovuto per l'anno **2012** (rapportato al fatturato conseguito nel periodo 1/10/2011 - 31/12/2011) e il diritto dovuto per l'anno **2013** (rapportato al fatturato conseguito nel periodo 1/1/2012 - 31/12/2012).

TRASFORMAZIONE DI NATURA GIURIDICA (regola di salvaguardia in vigore fino alla determinazione del diritto annuale per l'anno 2007)

Tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese devono calcolare il diritto annuale da versare commisurandolo al fatturato complessivo realizzato nell'anno precedente.

Fino all'anno 2007 la trasformazione di natura giuridica non modificava tale modalità di determinazione del diritto, ma occorre tenere conto della cosiddetta "regola di salvaguardia", prevista dal decreto che annualmente stabilisce gli importi, che pone un limite massimo al diritto da versare.

Pertanto:

- nel caso di trasformazione da società di persone a società di capitali, l'importo dovuto doveva essere **comunque** calcolato applicando la clausola di salvaguardia.
- nel caso di trasformazione da società di capitali a società di persone, l'importo dovuto era commisurato al fatturato realizzato nell'anno precedente, fatta salva la clausola di salvaguardia prevista dalla normativa vigente.

Quindi soltanto **le variazioni dell'impresa** che comportavano una diversa determinazione dell'importo del diritto annuale dovuto, ossia:

- il passaggio dalla sezione ordinaria a quella speciale, e viceversa (es. S.r.l. che diventa S.S.)
- l'annotazione come società agricola per una società semplice, e viceversa, avevano effetto dall'anno solare successivo a quello in cui sono state effettuate.

RIPRISTINO ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE

L'impresa cancellata dal Registro Imprese, è nuovamente tenuta al pagamento del diritto annuale dall'anno del ripristino e secondo i principi generali, nel caso in cui, su richiesta, ottenga la cancellazione dell'iscrizione di cessazione con decreto del Giudice del registro.

EVENTI ECCEZIONALI

Le eventuali **agevolazioni** in materia contributiva previste con legge **in occasione di eventi e situazioni di carattere eccezionali** (*alluvioni, terremoti, altre calamità naturali, ecc.*) si applicano anche al diritto annuale.

Ulteriori informazioni dovranno essere richieste alla Camera di commercio d'appartenenza.

IMPORTI

L'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, prevede che:

- i soggetti iscritti al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) e le imprese individuali iscritte o annotate nel Registro delle imprese sono tenute al versamento del diritto annuale in misura fissa;
- gli altri soggetti iscritti nel Registro delle imprese sono tenuti al versamento del diritto commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Dal 2011, pertanto, per alcune tipologie di soggetti, si sono verificate innovazioni nella determinazione delle misure del diritto annuale: in particolare **le società semplici e le società tra avvocati** sono tenute al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato, mentre **tutte le imprese individuali** iscritte o annotate nel Registro delle imprese sono tenute al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa.

Il Ministero dello sviluppo economico con il decreto annuale ha definito le aliquote e le fasce di fatturato, gli importi del diritto in cifra fissa e, per i soggetti interessati dalle innovazioni normative, un regime transitorio.

Gli importi del diritto annuale che le imprese iscritte nel Registro delle imprese devono versare, sono i seguenti:

	A	B	C	D
IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA	Sede	1 Unità Locale	2 o più Unità Locali	Importo da indicare nel Modello F24
- Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 88,00	€ 18,00	€ 17,60 per numero u.l.	Impresa senza u.l. - colonna A Impresa con 1 u.l. - colonne A+B Impresa con 2 o più u.l. - colonne A+C
- Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	€200,00	€ 40,00		

IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA	Sede	Unità locale		
- Società semplici non agricole	€ 200,00	€ 40,00		
- Società semplici agricole	€ 100,00	€ 20,00		
- Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001	€ 200,00	€ 40,00		
- Soggetti iscritti nel R.E.A.	€ 30,00			

IMPRESE CHE PAGANO IN BASE AL FATTURATO	SCAGLIONI DI FATTURATO (somma degli importi dovuti per ciascun scaglione con arrotondamento matematico al 5 decimale)		ALIQUOTE
	da euro	a euro	
- Società in nome collettivo			
- Società in accomandita semplice			
- Società di capitali			
- Società cooperative	0,00	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
- Società di mutuo soccorso	oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
- Consorzi con attività esterna	oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
- Enti economici pubblici e privati	oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
- Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000	oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
- GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico	oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
	oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
	oltre 50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)
<u>Calcolo per le unità locali</u>			
- Le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, dovranno versare il diritto, sommando all'importo determinato per la sede (arrotondato al 5 decimale), l'importo di ciascuna unità locale (arrotondato al 5 decimale) moltiplicato per il numero delle unità locali.	<p style="text-align: center;">Per ciascuna unità locale: 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00</p>		

IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO	
- per ciascuna unità locale/sede secondaria	€ 110,00

L'importo TOTALE da indicare nel Modello F24 deve essere arrotondato prima al centesimo e poi all'unità di euro

DEFINIZIONE DI FATTURATO

L'art. 1, c.1 lettera f), del decreto 11 maggio 2001, n. 359 del Ministero dell'Industria definisce il termine **fatturato** nell'ambito della procedura di determinazione del diritto annuale dovuto dai soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.

In relazione alle variazioni sulla normativa dell'IRAP, introdotte dal comma 50 e seguenti dell'articolo 1 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 con i quali sono state semplificate le regole di determinazione della base imponibile dell'IRAP, e in riferimento alle quali è stato approvato dall'Agenzia delle Entrate il nuovo modello IRAP 2010, le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese devono calcolare il **fatturato**, quale base imponibile per il calcolo del diritto annuale, secondo le indicazioni contenute nella seguente tabella:

QUADRO IC	Sezione		RIQUADRI MODELLO IRAP	VOCI DEL CONTO ECONOMICO
Società di capitali	I	Imprese industriali e commerciali	IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) IC5 (altri ricavi e proventi)	
	II	Banche e altri soggetti finanziari	IC15 (interessi attivi e proventi assimilati) IC18 (commissioni attive)	
	I-II	Imprese che assumono partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria	IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) IC5 (altri ricavi e proventi) IC15 (interessi attivi e proventi assimilati)	
	III	Imprese di assicurazioni		somma dei premi e altri proventi tecnici rappresentati dalle voci I.1 - I.3 - II.1 e II.4 del conto economico
	V	Regime forfetario		ricavi delle vendite, delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari rappresentati nelle scritture contabili

QUADRO IP	Sezione			
Società di persone	I	Società commerciali art. 5-bis D.Lgs. 446/97	IP1 (ricavi di cui all'art. 85, comma 1 lett. a), b), f) e g) del TUIR scorporando da tale somma l'importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore)	
	II	Società commerciali e finanziarie art. 5 e art. 6, comma 9, D.Lgs. 446/97	IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) IP17 (altri ricavi e proventi)	
	II	Imprese che assumono partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria	IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) IP17 (altri ricavi e proventi) IP18 (interessi attivi e proventi assimilati)	
	III	Società in regime forfetario	IP47 (reddito d'impresa determinato forfetariamente)	
	IV	Società esercenti attività agricola	IP52 (corrispettivi)	

QUADRO IQ	Sezione			
Persone fisiche	I	Imprese art. 5-bis D.Lgs. 446/97	IQ1 (ricavi di cui all'art. 85, comma 1 lett. a), b), f) e g) del TUIR scorporando da tale somma l'importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore)	
	II	Imprese art. 5 D.Lgs. 446/97	IQ13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) IQ17 (altri ricavi e proventi)	
	III	Imprese in regime forfetario	IQ41 (reddito d'impresa determinato forfetariamente)	

Contribuenti minimi		imprese che: -hanno conseguito ricavi non superiori a 30.000 euro -non hanno effettuato cessioni all'esportazione -non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori -non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazione nel triennio solare precedente -non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro		ricavi di cui alle lettere a) b) comma 1 art. 85 D.P.R. 917/86
---------------------	--	--	--	--

Confidi				voce M031 (corrispettivi per le prestazioni di garanzia) del conto economico
---------	--	--	--	--

IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE

Tutte le imprese che si iscrivono per la prima volta nel Registro delle imprese, che chiedono l'annotazione nell'Albo delle imprese artigiane, o che denunciano l'apertura di una nuova unità locale/sede secondaria, e tutti i nuovi soggetti REA, devono versare un importo fisso secondo le seguenti modalità:

✓ Imprese individuali che chiedono l'iscrizione o l'annotazione nella sezione speciale

(piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 88,00

Unità Locale (20% di quanto dovuto per la sede)

apertura 1 unità locale	€ 18,00*
apertura 2 o più unità locali	€ 17,60 x numero u.l.

* L'importo totale va arrotondato all'unità di euro

✓ Imprese individuali che chiedono l'iscrizione nella sezione ordinaria € 200,00

• Unità Locale (20% di quanto dovuto per la sede) € 40,00

✓ Società semplici agricole € 100,00

• Unità Locale (20% di quanto dovuto per la sede) € 20,00

✓ Società semplici non agricole € 200,00

✓ Società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001 € 200,00

✓ Società in nome collettivo € 200,00

✓ Società in accomandita semplice € 200,00

✓ Società di capitali € 200,00

✓ Società cooperative € 200,00

✓ Società di mutuo soccorso € 200,00

✓ Consorzi con attività esterna € 200,00

✓ Enti economici pubblici e privati € 200,00

✓ Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000 € 200,00

✓ G.E.I.E. - Gruppo Europeo di Interesse economico € 200,00

• Unità Locale (20% di quanto dovuto per la sede) € 40,00

✓ Imprese con sede all'estero che aprono unità locali/sedi secondarie € 110,00

N.B.: le imprese con sede in Italia che aprono unità locali/sedi secondarie all'estero non sono tenute, per esse, al pagamento del diritto annuale

✓ Nuovi soggetti REA € 30,00

N.B.: non è dovuto alcun importo per l'apertura di unità locali

CALCOLO DELL'IMPORTO E ARROTONDAMENTI

A seguito della Circolare n. 19230 del 3 marzo 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Regolazione Mercato - si è individuato un nuovo algoritmo di calcolo del diritto annuale da versare, che si basa su un unico arrotondamento finale, mentre nella sequenza di operazioni dovranno essere mantenuti cinque decimali.

IMPRESE CHE VERSANO IL DIRITTO ANNUALE IN MISURA FISSA

Le imprese che versano il diritto annuale in misura fissa e che esercitano attività anche tramite unità locali, devono calcolare il diritto base per la singola unità locale mantenendo, nel risultato ottenuto, le cinque cifre decimali. L'importo base calcolato per ciascuna unità locale deve essere moltiplicato per il numero delle unità locali della medesima provincia, e sarà sempre comprensivo delle cinque cifre decimali.

L'arrotondamento al centesimo di euro, quale passaggio obbligatorio, è effettuato con metodo matematico in base al terzo decimale (se il terzo decimale è uguale o superiore a cinque, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se inferiore l'arrotondamento va effettuato per difetto).

Per il passaggio dai valori in centesimi ai valori in unità di euro, gli importi del diritto annuale da versare mediante modello F24 devono essere arrotondati all'unità di euro:

- per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro;
- per difetto, se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65).

IMPRESE CHE VERSANO IL DIRITTO ANNUALE IN BASE AL FATTURATO

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5 decimale.

Le imprese che esercitano attività senza unità locali, dovranno versare il diritto così determinato, prima arrotondato al centesimo e poi all'unità di euro.

Le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, dovranno:

- calcolare il dovuto per la sede mantenendo i cinque decimali;
- calcolare il dovuto per ciascuna unità locale (arrotondato al 5 decimale) fino ad un massimo di € 200,00;
- moltiplicare l'importo di ciascuna unità locale, conservando i cinque decimali, per il numero delle unità locali
- sommare il totale dovuto per la sede con l'importo totale delle unità locali.

Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare

L'arrotondamento al centesimo di euro, quale passaggio obbligatorio, è effettuato con metodo matematico in base al terzo decimale (se il terzo decimale è uguale o superiore a cinque, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se inferiore l'arrotondamento va effettuato per difetto)

Per il passaggio dai valori in centesimi ai valori in unità di euro, gli importi del diritto annuale da versare mediante modello F24 devono essere arrotondati all'unità di euro:

- per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro;
- per difetto, se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65).

In caso di versamento del diritto nei 30 giorni successivi alla scadenza, l'importo come sopra determinato deve essere incrementato della maggiorazione dello 0,40% e versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3 decimale.

In caso di trasferimento della sede, di fusione della società e di apertura e/o chiusura di unità locali in corso d'anno è opportuno, prima di procedere al calcolo del dovuto, **controllare la propria situazione nel Registro delle imprese tramite la visura** o contattare il Settore del diritto annuale.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

A partire dall'anno 2001, il diritto annuale deve essere versato tramite il modello F24, e dal 1 gennaio 2007 con modalità telematica.

Nel caso si vantino crediti per altri tributi e/o contributi si può compensare immediatamente quanto dovuto per il diritto annuale.

Istruzioni per la compilazione del modello F24

Nell'intestazione del modello F24, oltre agli altri dati dell'impresa, deve essere riportato il codice fiscale, e non la partita IVA, qualora diversa.

Nella sezione **IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI** si deve indicare:

Codice ente/ codice comune		codice tributo	Rateazione	anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati	
TO		3850	non compilare	2013	Importo da pagare	non compilare	
					.		SALDO(G -H)
				TOTALE G		H	.

Se l'impresa esercita attività economica attraverso unità locali/sedi secondarie in altre province, si deve indicare sul modello F24, alla voce "codice ente/codice comune" la sigla della provincia della Camera di commercio in cui è ubicata l'unità locale/sede secondaria.

Come disposto con nota informativa n. 3 del 14/12/2010, poiché dal 1 aprile 2010, con l'avvio della Comunicazione Unica, tutte le domande inviate al Registro delle Imprese sono presentate con modalità telematica, con decorrenza 1 gennaio 2011 le imprese che nel corso dell'anno:

1. **chiedono di essere iscritte o annotate nel Registro delle imprese**
2. **aprono una nuova unità locale**
3. **costituiscono una nuova sede secondaria,**

e i nuovi soggetti REA

sono tenuti al pagamento del diritto annuale con le seguenti modalità:

- prelievo dell'importo dovuto direttamente dal Registro delle imprese al momento della protocollazione della relativa domanda (anche quando non espressamente richiesto nelle NOTE del modello).

Se, per le motivazioni previste nella stessa nota, non fosse possibile tale modalità, resta comunque salva la possibilità di pagare il diritto dovuto tramite modello F24 telematico, o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione.

TERMINI PER IL VERSAMENTO

Il versamento del diritto deve essere eseguito in unica soluzione esclusivamente tramite il modello di pagamento F24 con modalità telematica entro il 16 giugno. **La scadenza del versamento che coincide con il sabato o un giorno festivo, è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.**

Il versamento eseguito entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, deve essere maggiorato dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. In questo caso sarà sufficiente compilare un unico rigo sommando l'importo del diritto e della maggiorazione.

Le società di capitali devono pagare il diritto entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 37 D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006).

L'anno a cui il diritto annuale fa riferimento deve corrispondere all'anno per il quale si effettua il versamento dell'acconto delle imposte.

Le società di capitali:

- con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro il **giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**
- con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro il **giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**
- con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro il **giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**
- con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro il **giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**
- se il bilancio non è approvato nel termine stabilito il versamento è comunque effettuato entro il **giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso**

Se il pagamento non viene eseguito nei termini suddetti, si può ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi del c.d. ravvedimento operoso (vedi www.to.camcom.it/dirittoannuale).

Diversamente, sarà applicata una sanzione amministrativa variabile dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto ai sensi del D.Lgs. 472/97 e del Decreto 27 gennaio 2005 n. 54.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 3, della L. 580/93, così come modificato dall'art. 44 della L. 273/2002, il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale sono sanzionati secondo le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di cui al D.Lgs n. 472/97.

Il contribuente che non ha provveduto al pagamento del diritto annuale nei termini fissati dalla legge, ha la possibilità di sanare spontaneamente la violazione commessa beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, ai sensi del D.M. n. 54/2005.

Unica condizione per la sua applicazione è che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali gli autori, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.

La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) ha modificato le misure delle sanzioni da versare a titolo di ravvedimento operoso: in particolare l'art. 1, comma 20, ha previsto che, a decorrere dal 1 febbraio 2011, la sanzione è ridotta:

- a) ad **un decimo** (prima era previsto un dodicesimo) del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad **un ottavo** (prima era previsto decimo) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Ne consegue che la sanzione del 30%, per tardivo o omesso versamento, per le violazioni commesse a partire dal 1 febbraio 2011, sarà ridotta al **3%** in caso di ravvedimento "breve" (un decimo del 30%) e al **3,75%** (un ottavo del 30%) in caso di ravvedimento lungo.

Pertanto, affinché si perfezioni la fattispecie del ravvedimento di cui al punto a), è necessario che **entro 30 giorni dalla scadenza del termine**, avvenga il pagamento:

- del tributo dovuto e non versato (o versato parzialmente);
- degli interessi legali maturati dalla data di scadenza fino al giorno in cui viene effettivamente eseguito il versamento;
- della sanzione del 3% del tributo dovuto

Affinché si perfezioni la fattispecie del ravvedimento di cui al punto b), è necessario che **entro un anno dalla scadenza del termine**, avvenga il pagamento:

- del tributo dovuto e non versato (o versato parzialmente);
- degli interessi legali maturati dalla data di scadenza fino al giorno in cui viene effettivamente eseguito il versamento;
- della sanzione del 3,75% del tributo dovuto.

INTERESSI LEGALI
(art. 1284 codice civile e successive modificazioni)

dal	al	Interesse legale	Disposizione normativa
21/04/1942	15/12/1990	5,0%	
16/12/1990	31/12/1996	10,0%	L. 26.11.1990 n. 353
01/01/1997	31/12/1998	5,0%	L. 23.12.1996 n. 662
01/01/1999	31/12/2000	2,5%	D.M. 10.12.1998
01/01/2001	31/12/2001	3,5%	D.M. 11.12.2000
01/01/2002	31/12/2003	3,0%	D.M. 11.12.2001
01/01/2004	31/12/2007	2,5%	D.M. 1.12.2003
01/01/2008	31/12/2009	3,0%	D.M. 12.12.2007
01/01/2010	31/12/2010	1,0%	D.M. 4.12.2009
01/01/2011	31/12/2011	1,5%	D.M. 7/12/2010
01/01/2012		2,5%	D.M. 12/12/2011

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (art.13, comma 2, D.Lgs. n. 472/97).

Per le imprese già iscritte nel Registro delle imprese, il termine per il calcolo dei 30 giorni o dell'anno entro cui poter beneficiare del ravvedimento, decorre dalla scadenza prevista per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 37 D.L. 223/2006 convertito in Legge 248/2006).

Il versamento effettuato entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza , può, in alternativa, essere versato con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Imprese di nuova iscrizione

Per le imprese e per le unità locali di nuova iscrizione, e per i nuovi **soggetti REA**, il termine per il calcolo dei 30 giorni o dell'anno entro cui poter beneficiare del ravvedimento, decorre dal 31 giorno successivo alla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione al Registro delle imprese.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Con Risoluzione n. 115/e del 23 maggio 2003, l'Agenzia delle Entrate ha istituito due nuovi codici tributo che riguardano il versamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nel caso di tardivo od omesso versamento del diritto annuale:

- **3851** – denominato “Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale”
- **3852** – denominato “Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale”

E' esclusa la compensazione per le somme versate tramite i suddetti codici.

A partire dall'anno 2001, il pagamento del diritto annuale per tutte le imprese avviene tramite modello F24, e dal 1 gennaio 2007, con modalità telematica.

Nell'intestazione del modello F24, deve essere riportato il **codice fiscale**, e non la partita IVA, qualora diversa.

Nella **"SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI"** devono essere indicati:

Codice ente/ codice comune	Codice tributo	anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito	
TO	3850	200..	tributo		
TO	3851	200..	interessi		
TO	3852	200..	sanzione		
		TOTALE			SALDO

In caso di versamento del diritto annuale omesso o incompleto, il pagamento degli interessi e della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo totale o parziale.

COMPENSAZIONE

I contribuenti che :

- hanno versato il diritto annuale cui non erano tenuti
 - hanno versato il diritto annuale per lo stesso anno per un importo superiore
 - hanno versato ad una Camera di commercio alla quale non competeva il diritto
- possono compensare gli importi a credito, con altri importi a debito, sia per lo stesso diritto annuale, sia per qualunque altro tributo.

A tal fine è necessario:

- inviare tramite e-mail all'indirizzo diritto.annuale@to.camcom.it o al numero di Fax 011/5716245 copia del modello/i F24 quietanzato che ha determinato il credito, al fine di poterne accertare la correttezza;
- attendere l'autorizzazione, da parte del Settore Diritto annuale e sanzioni, per l'utilizzo del credito;
- eseguire l'operazione di compensazione e trasmettere al Settore il nuovo modello F24.

Si ricorda che è esclusa la compensazione per le somme versate con i codici

3851 - Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale

3852 - Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale

Ad eccezione dei casi di cui sopra, gli importi versati entro 30 giorni dalla scadenza senza l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%, sono da considerarsi tardivi (circolare M.A.P. n. 3587/c del 20/06/2005).

RIMBORSI

Nel caso non si possa utilizzare la "compensazione" del credito è inoltre possibile chiedere il rimborso entro 24 mesi dal versamento.

Le richieste di rimborso devono essere presentate tramite l'apposito modello dal titolare dell'impresa o dagli amministratori/liquidatori delle società.

Il rimborso verrà effettuato a favore:

- del titolare dell'impresa individuale o dell'erede, se deceduto;
- della società o dell'amministratore/liquidare, munito delle deleghe alla riscossione sottoscritte da tutti gli amministratori/liquidatori e corredate dalla fotocopia dei documenti di riconoscimento, se società già cancellata.

Alla domanda di rimborso, compilata in ogni sua parte con l'indicazione del codice IBAN corrispondente al conto corrente bancario/postale del beneficiario, occorre allegare:

- copia del modello F24 quietanzato;
- originale del bollettino di pagamento della cartella (in questo caso la domanda dovrà essere presentata direttamente allo sportello o inviata tramite posta).

SANZIONI

VIOLAZIONI NEL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE AI SENSI DEL DECRETO 27 GENNAIO 2005, N. 54

Nel caso di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, si applica una sanzione amministrativa tributaria variabile tra il 10 e il 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo i principi del D.Lgs. n. 472/97, del D.M. n. 54/2005 e del Regolamento della Camera di commercio di Torino approvato in data 11/10/2005.

In base alle suddette disposizioni:

- In caso di omesso versamento del diritto annuale e di versamento incompleto, sull'importo del diritto annuale non versato, si applica una sanzione base pari al 30% maggiorata di una percentuale rapportata all'importo omesso
- In caso di omessa mora, ossia nel caso di versamento totale o parziale del diritto annuale effettuato nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine, senza l'applicazione della maggiorazione dello 0,4%, si applica una sanzione pari al 10% sull'importo versato
- In caso di tardato pagamento, ossia nel caso di versamento totale o parziale del diritto annuale effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza del termine, si applica una sanzione pari al 30% sull'importo versato.

Alle violazioni relative a più anni si applica, laddove più favorevole rispetto al cumulo delle sanzioni previste per ciascuna violazione, l'istituto della continuazione.

PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE DEL TRIBUTO E DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni previste dal Decreto n. 54/2005 sono irrogate dalla Camera di commercio competente per territorio ai sensi dell'articolo 16 e dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 472/1997, determinando così diverse possibilità di scelta sulla procedura da adottare:

- a) notifica dell'atto di contestazione
- b) notifica dell'atto di irrogazione delle sanzioni
- c) iscrizione immediata a ruolo delle somme dovute.

RISCOSSIONE TRAMITE NOTIFICA DELL'ATTO DI IRROGAZIONE DI SANZIONE (art. 17 c. 1 D.Lgs. n. 472/97)

Con l'atto contestuale di accertamento e irrogazione di sanzione la Camera di commercio, accertate le violazioni commesse, comunica il tributo dovuto, le sanzioni irrogate e gli interessi da versare.

Modalità di pagamento

Gli importi dovuti devono essere versati con il modello F24 con le stesse modalità previste per il pagamento ordinario del diritto, riportando i dati contenuti nella tabella riepilogativa contenuta nell'atto di irrogazione.

Sono altresì dovute le spese del procedimento che dovranno essere pagate tramite il bollettino postale allegato all'atto notificato.

Proposizione del ricorso avverso l'atto di irrogazione di sanzione

Avverso l'atto contestuale di accertamento e irrogazione di sanzioni, è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992, entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell'atto.

E' altresì possibile presentare alla Camera di commercio di Torino una istanza di riesame intesa ad ottenere l'annullamento totale o parziale dell'atto, ovvero la riduzione delle sanzioni. La stessa non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale.

Emissione del ruolo di II livello

Nel caso di omesso o incompleto pagamento dell'atto sanzionatorio, in ottemperanza alle disposizioni legislative contenute nel D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal D.Lgs. n. 46/1999, e nel D.Lgs n. 112/1999 si procede alla formazione dei ruoli incaricando dell'incasso gli Agenti della Riscossione.

L'importo da versare sarà aumentato degli interessi per il periodo che intercorre tra la data di emissione degli atti e la data di emissione del ruolo.

Proposizione del ricorso avverso il ruolo di II livello

Il ricorso contro la cartella di pagamento può essere presentato solo per vizi propri, ossia per errori materiali della cartella o per vizi della notifica, ma non può essere presentato per contestare nel merito l'atto d'irrogazione della sanzione, in quanto i termini per proporre ricorso contro l'atto stesso sono già scaduti.

Il ricorso, intestato alla Commissione Tributaria provinciale, deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella, notificandolo all'ufficio contro cui si ricorre tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure ufficiale, giudiziario, o ancora consegnandolo all'impiegato addetto all'ufficio, facendosi rilasciare la relativa ricevuta.

Richiesta di informazioni del ruolo/richiesta di scarico amministrativo

Se l'atto contestuale di accertamento e irrogazione di sanzione è stato pagato oppure è evidente un errore da parte dell'Ente o, ancora, se sono necessari dei chiarimenti, è possibile presentare un'istanza o rivolgersi direttamente alla Camera di commercio, Settore diritto annuale e sanzioni, all'indirizzo e ai numeri di telefono indicati nelle "NOTE DELL'ENTE CREDITORE".

Il Settore, a seguito di verifica, potrà scaricare la cartella senza la necessità che il contribuente presenti ricorso.

RISCOSSIONE TRAMITE IMMEDIATA ISCRIZIONE A RUOLO (art. 17 c. 3 D.Lgs. n. 472/97)

La Camera di commercio competente può contestare le violazioni previste dal D.M. n. 54/2005 anche tramite iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, secondo le disposizioni legislative contenute nel D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal D.Lgs. n. 46/1999, e nel D.Lgs n. 112/1999 incaricando dell'incasso gli Agenti della Riscossione.

Modalità di pagamento

Gli importi dovuti devono essere versati secondo le modalità comunicate dall'Agente della riscossione.

Proposizione del ricorso avverso la cartella di pagamento

Avverso la cartella è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

Il ricorso, intestato alla Commissione Tributaria provinciale, deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella, notificandolo all'ufficio contro cui si ricorre tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure ufficiale, giudiziario, o ancora consegnandolo all'impiegato addetto all'ufficio, facendosi rilasciare la relativa ricevuta.

Richiesta di informazioni del ruolo/richiesta di scarico amministrativo

Se la cartella si riferisce ad annualità pagate oppure è evidente un errore da parte dell'Ente o, ancora, se sono necessari dei chiarimenti, è possibile presentare un'istanza o rivolgersi direttamente alla Camera di commercio, Settore diritto annuale e sanzioni, all'indirizzo e ai numeri di telefono indicati nelle "NOTE DELL'ENTE CREDITORE".

Il Settore, a seguito di verifica, potrà scaricare la cartella senza la necessità che il contribuente presenti ricorso.

PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ANNUALE

Il **diritto** annuale è soggetto a prescrizione ordinaria di dieci anni: poiché infatti la relativa disciplina non contiene alcuna disposizione derogatoria del disposto dell'**articolo 2946 del Cod. Civ.**, il citato tributo non può che ritenersi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, ovviamente decorrente dal momento in cui viene a maturare ciascuna annualità

DECADENZA DELLA SANZIONE

L'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

PRESCRIZIONE DELLA SANZIONE

Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto di irrogazione.